

Circolare n. 02 - fiscale  
del 09.01.2026

## Sommario

### 1. la Finanziaria 2026 - 2° parte (le misure fiscali per l'impresa)

- 1 -

#### Premessa

Con la presente circolare, continuiamo nell'analisi delle novità contenute nella Legge Finanziaria 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025): in questa sede ci occuperemo delle novità che riguardano la fiscalità delle imprese.

#### Ridotta la rateizzazione plusvalenze beni strumentali

È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Con la riscrittura dell'articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di *participation exemption* (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

#### Affrancamento straordinario riserve in sospensione d'imposta

È riproposto l'affrancamento straordinario delle riserve/fondi in sospensione d'imposta:

- esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Per espressa previsione sono applicabili le disposizioni attuative contenute nelle normative precedenti.

#### Revisione tassazione dividendi società di capitale

Come disposto dall'attuale normativa, i dividendi spettanti a società di capitali concorrono alla formazione del reddito nella misura del 5% (esclusione da tassazione del 95%).

Con la modifica prevista dalla Finanziaria 2026, l'imponibilità limitata al 5% è riservata alle società in possesso di una partecipazione non inferiore al 5% oppure non inferiore ad un valore fiscale di € 500.000.

Al fine dell'individuazione della predetta percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Si tratta evidentemente di una normativa priva di un ragionamento logico, ma ispirata solo da ragioni di aumento del gettito fiscale.

Le novità in esame sono applicabili alle distribuzioni dell'utile di esercizio/riserve/altri fondi, deliberate a decorrere dal 01.01.2026.

Si ricorda come, nella determinazione dell'acconto dovuto già per il 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

### **Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di Iva**

Viene introdotta una nuova procedura di liquidazione automatica applicabile in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva.

In base alla nuova disposizione, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta), l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base:

- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati desumibili dalle comunicazioni delle LIPE.

Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati.

Il contribuente può segnalare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell'Iva, eventuali dati od elementi non considerati, o valutati erroneamente, dall'Agenzia e fornire i chiarimenti necessari; all'imposta liquidata dall'Agenzia è applicabile la sanzione del 120%, con un minimo di € 250.

### **Misure di contrasto di indebite compensazioni**

Viene abbassata la soglia oltre la quale non è più consentito compensare crediti con debiti riscossi tramite cartelle ("ruoli scaduti"): da 100.000 € a 50.000.

In pratica, se un contribuente ha debiti iscritti a ruolo (o atti di recupero) superiori a 50.000 €, non potrà più compensare liberamente certi crediti d'imposta.

La stretta ha l'obiettivo dichiarato di contrastare le "indebite compensazioni" e di migliorare la tracciabilità dei crediti d'imposta utilizzati.

L'Agenzia delle Entrate avrà un ruolo più attivo nei controlli.

La misura non è solo una limitazione, ma punta a rendere più rigoroso l'utilizzo dei crediti d'imposta, soprattutto quelli "agevolativi" (bonus, incentivi), per evitare usi fraudolenti.

Però, il bilanciamento è complesso: da un lato c'è la necessità di contrastare abusi; dall'altro, le imprese temono che la restrizione generale danneggi anche chi opera correttamente; in particolare, la riduzione della soglia da 100.000 € a 50.000 € per i ruoli scaduti è significativa perché impatta molti contribuenti con debiti esecutivi.

### **Estensione patrimonio informativo Agenzia Entrate e Riscossione**

Attualmente, i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate/G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
- dall'Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza e di controllo.

Ora, la Finanziaria 2026 prospetta che i file in esame possano essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per mettere a disposizione dell'Agente della Riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo/loro coobbligati ad uno stesso

acquirente/committente, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, con l'intento di contrastare la c.d. "evasione da riscossione".

Le modalità attuative della nuova disposizione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate, entro il 31.03.2026, con uno specifico provvedimento.

### **La nuova ritenuta dell'1% sulle transazioni con decorrenza 1° gennaio 2029**

La Finanziaria 2026 introduce una ritenuta d'acconto dell'1% sui pagamenti tra imprese (cioè in ambito business-to-business) introdotta come nuovo strumento per contrastare l'evasione fiscale e aumentare la tracciabilità dei flussi economici tra soggetti IVA.

In pratica:

quando un'impresa paga un'altra impresa per beni o servizi, trattiene l'1% dell'importo imponibile (al netto di IVA) e lo versa direttamente allo Stato.

Il fornitore poi recupera questa ritenuta in dichiarazione dei redditi come credito d'imposta.

La misura è prevista dal 1° gennaio 2029 per l'applicazione dell'aliquota piena dell'1% sulle transazioni B2B.

La ritenuta non si applica se il beneficiario del pagamento (il fornitore) ha aderito a:

- concordato preventivo biennale: il patto con il Fisco che blocca le tasse per due anni in base a una proposta di reddito concordata;
- regime di adempimento collaborativo: riservato alle grandi imprese che instaurano un rapporto di trasparenza costante con l'Agenzia delle Entrate.

Si tratta evidentemente di un importante appesantimento delle tradizionali pratiche commerciali: poiché la data di inizio del nuovo adempimento è fissata al 1° gennaio 2029, avremo modo di capire in futuro se la norma rimarrà o se la contrario verrà abrogata.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia